

COMUNE DI CASTREZZATO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11/11/2026

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2
Articolo 1 - Principi 2
Articolo 2 - Oggetto 2
Articolo 3 - Finalità 2
Articolo 4 - Aree e limiti d'intervento 3
Articolo 5 - Iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore 3
TITOLO II – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEI BENEFICI 4
Articolo 6 - Tipologia strumenti utilizzabili 4
Articolo 6.1 – Patrocinio oneroso e vantaggio economico 4
Articolo 6.2 – Patrocinio non oneroso 4
Articolo 6.3 - Contributi 5
TITOLO III – REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 7
Articolo 7 – Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore 7
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 8
Articolo 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione 8
Articolo 9 - Ambito di applicazione ed esclusioni 8
Articolo 10 - Entrata in vigore ed abrogazioni 8
Articolo 11 - Trasparenza 8
Articolo 12 - Responsabile del procedimento amministrativo 8
Articolo 13 - Controlli 8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi

Il Comune di Castrezzato, in conformità allo Statuto Comunale, favorisce e promuove la collaborazione con enti che perseguono finalità sociali, culturali e ambientali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, e nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), mediante la concessione, compatibile con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini e di contributi economici.

Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, da Regione Lombardia e da altri Enti pubblici.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di patrocini, contributi e vantaggi economici ad enti del Terzo Settore, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I destinatari dei benefici sono enti del Terzo Settore, ossia i soggetti di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/2017: *"Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".*

Il Regolamento disciplina, altresì, l'istituzione del "Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore".

Il presente Regolamento non si applica a soggetti i cui rapporti con il comune sono regolati da apposita convenzione, nonché alle erogazioni di contributi ed agevolazioni afferenti al piano per l'attuazione del diritto allo Studio e ai servizi socio-assistenziali.

Articolo 3 - Finalità

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi per la concessione ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il Comune di Castrezzato sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro promossi da enti del Terzo Settore aventi le seguenti finalità:

- promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori, ed in particolare dello sviluppo culturale, scientifico, educativo e sportivo, della salute, della tutela dell'ambiente e degli animali, della valorizzazione del tempo libero e dello sviluppo economico e sociale;
- arricchire il senso di comunità anche attraverso progetti che mettono in risalto la memoria locale;
- promuovere il territorio, i prodotti locali e le varie attività;
- salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della comunità.

Articolo 4 - Aree e limiti d'intervento

Il Comune può concedere patrocini, contributi e vantaggi economici per iniziative che perseguono finalità di interesse pubblico nei seguenti ambiti:

1. **Cultura e valorizzazione del patrimonio**
2. **Sport e tempo libero**
3. **Politiche sociali e solidarietà**
4. **Istruzione e formazione**
5. **Salute e benessere**
6. **Giovani e anziani**
7. **Pari opportunità e inclusione**
8. **Tutela dell'ambiente**
9. **Protezione civile e sicurezza**
10. **Sviluppo economico e turismo**
11. **Innovazione e trasformazione digitale**

È altrettanto importante definire i casi in cui patrocini, contributi e vantaggi economici **non** possono essere concessi.

Normalmente si prevede che siano esclusi:

1. iniziative aventi finalità esclusivamente lucrative;
2. attività incompatibili con le finalità istituzionali del Comune;
3. iniziative discriminatorie o contrarie ai principi costituzionali;
4. attività che incitano all'odio, alla violenza o all'illegalità;
5. propaganda di partiti o movimenti politici (salvo gli spazi previsti dalla normativa elettorale);
6. iniziative esclusivamente sindacali o di categoria prive di interesse generale;
7. attività in contrasto con norme di legge o regolamenti;
8. richieste presentate oltre i termini previsti, salvo casi eccezionali disciplinati dal regolamento;
9. spese già integralmente finanziate da altri soggetti pubblici;

Articolo 5 - Iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore

Ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente Regolamento, è necessaria l'iscrizione del soggetto richiedente nell'apposito Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore, disciplinato al successivo art. 7, istituito e curato presso l'Unità Organizzativa Amministrativa e Servizi ai Cittadini del Comune.

L'iscrizione al Registro non costituisce requisito per la concessione del patrocinio comunale, che resta disciplinata dalle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.

L'iscrizione al Registro è consentita anche agli enti non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

TITOLO II – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEI BENEFICI

Articolo 6 - Tipologia strumenti utilizzabili

Il presente titolo disciplina l'individuazione e le modalità di utilizzo degli strumenti ritenuti idonei al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Castrezzato.

Le tipologie di strumenti sono:

1. **patrocinio oneroso e vantaggio economico;**
2. **patrocinio non oneroso;**
3. **contributi ordinari e straordinari;**

L'Amministrazione Comunale può altresì erogare, tramite apposite convenzioni, contributi a soggetti per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse.

Articolo 6.1 – Patrocinio oneroso e vantaggio economico

Il patrocinio rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa riconoscendone il valore sociale, civile e culturale in ragione delle sue finalità.

Il patrocinio **oneroso** consiste nella concessione del patrocinio del Comune accompagnata dall'attribuzione di un vantaggio economico indiretto, a favore del soggetto richiedente per la realizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi o progetti ritenuti di interesse pubblico e coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

Costituiscono vantaggio economico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la concessione gratuita o a tariffa agevolata di immobili, sale, impianti, attrezzature o altri beni comunali;
- l'esenzione o la riduzione di canoni, tariffe, tributi o altri oneri di competenza comunale, nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- la fornitura gratuita di servizi, prestazioni o supporto organizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio oneroso e dei relativi vantaggi economici è disposta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento. Essa non costituisce un diritto del richiedente ed è subordinata alla valutazione dell'interesse pubblico dell'iniziativa, alla disponibilità delle risorse dell'Ente e al rispetto delle modalità previste dal presente regolamento e dalle ulteriori disposizioni regolamentari dell'Ente applicabili alla materia.

La concessione del patrocinio oneroso non comporta automaticamente l'assegnazione di contributi ordinari o straordinari in denaro, se non richiesti e accordati espressamente.

Articolo 6.2 – Patrocinio non oneroso

Il patrocinio non oneroso consiste nel riconoscimento istituzionale, da parte del Comune, di iniziative, manifestazioni, eventi o progetti ritenuti meritevoli in quanto coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e di interesse per la comunità.

La concessione del patrocinio non oneroso non comporta oneri finanziari né l'attribuzione di vantaggi economici a carico del bilancio comunale. Essa non dà titolo all'assegnazione di contributi in denaro, ordinari o straordinari, né alla concessione di ulteriori benefici.

Modalità di richiesta e concessione del patrocinio:

- la domanda di patrocinio e la relativa richiesta di concessione devono pervenire all'Amministrazione Comunale **almeno dieci** (10) **giorni** prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sui canali istituzionali del Comune e secondo le modalità ivi indicate;
- nella suddetta domanda deve essere riportata una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità, le modalità di svolgimento dell'iniziativa, il luogo e l'eventuale presenza di altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa e una bozza della locandina o di altro materiale divulgativo destinato alla pubblicizzazione dell'iniziativa oggetto di patrocinio;
- alla domanda deve essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante;
- la richiesta per la concessione deve essere presentata tramite i canali istituzionali del comune secondo le modalità indicate sulla modulistica;
- il patrocinio è concesso dal Sindaco, entro dieci giorni dalla richiesta, previa istruttoria da parte dell'Ufficio Protocollo, circa la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati;
- il patrocinio non è concesso per iniziative **già concluse, già pubblicizzate o già avviate** al momento della presentazione della domanda o in relazione ad attività generali;
- i soggetti patrocinati sono obbligati ad apporre il logo del Comune e la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Castrezzato*" su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma per fini politici e commerciali.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'iniziativa non risponda ai criteri sopra esposti senza che il soggetto possa pretendere risarcimenti.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale indicare degli obblighi specifici da rispettare in occasione dell'utilizzo del patrocinio.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Articolo 6.3 - Contributi

I contributi consistono nell'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti che perseguono finalità sociali, culturali e ambientali riconosciute di pubblico interesse.

La domanda di ammissione deve essere compilata mediante apposita modulistica disponibile sui canali istituzionali del comune secondo le modalità ivi indicate.

I contributi si distinguono in:

1. Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività/iniziative esercitate in via continuativa o ricorrente dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annua. I contributi dovranno essere richiesti **dal 15 gennaio al 28 febbraio** di ogni anno;
2. Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative che esulano dalla programmazione ordinaria, organizzate sul territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo. I contributi vanno richiesti **almeno trenta** (30) **giorni** prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Modalità di richiesta e concessione dei contributi:

I soggetti iscritti al Registro Comunale, di cui al successivo art. 7, possono presentare domanda di contributo tramite apposita modulistica disponibile sui canali istituzionali del comune secondo le modalità ivi indicate.

Tenendo conto dei relativi stanziamenti di bilancio e dell'esito positivo dell'istruttoria da parte della Responsabile dell'Unità Organizzativa e Servizi ai Cittadini, la Giunta comunale concede il contributo, sulla base dei seguenti criteri oggettivi, verificabili e coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione. (come da art. 12 della legge n. 241/1990 - criteri per l'attribuzione dei contributi siano predeterminati, così da limitare la discrezionalità e garantire trasparenza).

Criterio	Punteggio massimo
Interesse pubblico e coerenza con gli obiettivi comunali	30
Qualità del progetto	20
Ricaduta sul territorio	20
Capacità organizzativa del proponente	10
Collaborazioni e reti territoriali	10
Sostenibilità economica e cofinanziamento	10
Totale	**100**

Rendicontazione, Liquidazione di contributi ordinari e straordinari ed esimenti di responsabilità:

Nel provvedimento di concessione del contributo può essere prevista l'erogazione di un acconto fino al 50% dell'importo concesso, qualora il beneficiario dimostri motivate esigenze finanziarie connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività finanziata, il beneficiario è tenuto a presentare, attraverso i canali istituzionali dell'Ente, la richiesta di liquidazione, una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa e la documentazione di rendicontazione prevista in relazione all'importo del contributo concesso.

La rendicontazione è articolata secondo le seguenti modalità:

1. contributi **fino a € 500,00**: presentazione di un'autodichiarazione attestante l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e l'utilizzo del contributo per le finalità per le quali è stato concesso;
2. contributi **da € 501,00 a € 2.000,00**: presentazione di un rendiconto semplificato, corredato da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le spese sostenute e le entrate percepite;
3. contributi di importo **pari o superiore a € 2.001,00**: presentazione di un rendiconto analitico delle entrate e delle spese, corredato dalla documentazione fiscalmente valida comprovante le spese sostenute e dal bilancio consuntivo dell'iniziativa.

La rendicontazione deve dimostrare che il contributo comunale è stato impiegato esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso e che non ha determinato un utile a favore del beneficiario. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo è rideterminato in proporzione e, se già erogato in misura superiore al dovuto, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eccedenti.

La mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo, salvo proroga motivata autorizzata dall'Amministrazione.

La liquidazione del contributo è disposta entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione completa e regolare.

Il contributo può essere revocato o dichiarato decaduto qualora:

1. l'iniziativa non sia stata realizzata o sia stata realizzata in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato;
2. il beneficiario non presenti la rendicontazione nei termini previsti;
3. non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento, compresi quelli relativi alla pubblicità del sostegno ricevuto;

4. vengano accertate dichiarazioni non veritiere o l'utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle autorizzate.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate, che rimangono integralmente a carico del soggetto beneficiario.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti, integrazioni o l'esibizione degli originali della documentazione di spesa. Qualora dai controlli emergano irregolarità, dichiarazioni non veritiere o l'indebita percezione del contributo, il Comune dispone la revoca totale o parziale del beneficio, il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III – REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Articolo 7 – Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore

Il Comune di Castrezzato, al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli enti senza scopo di lucro operanti a favore della collettività, istituisce il Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore.

L'iscrizione al Registro costituisce requisito necessario esclusivamente ai fini della presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento di contributi economici da parte del Comune. L'iscrizione non costituisce requisito per la concessione del patrocinio oneroso e non oneroso, che resta disciplinata dalle specifiche disposizioni vigenti.

Possono richiedere l'iscrizione al Registro gli enti (enti del terzo settore, di seguito ETS) che:

- abbiano sede legale o operativa nel Comune di Castrezzato oppure svolgano attività di interesse per la cittadinanza, anche di carattere sovracomunale o nazionale;
- siano privi di finalità di lucro, come risultante dallo Statuto o dall'atto costitutivo;
- perseguano finalità rientranti nei settori indicati all'art. 4 del presente Regolamento.

L'iscrizione al Registro è consentita anche agli ETS non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), purché in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Non possono essere iscritti al Registro i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni dei datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti alla direzione, al coordinamento o al controllo dei soggetti sopra indicati, ad esclusione degli enti operanti nel settore della protezione civile.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ETS attraverso i canali istituzionali messi a disposizione dal Comune, utilizzando l'apposita modulistica.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, con eventuali aggiornamenti;
- elenco degli organi direttivi in carica.

L'iscrizione al Registro è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrativa e Servizi ai Cittadini entro massimo 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dal presente articolo, il Responsabile comunica il diniego motivato al legale rappresentante, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, valutate le eventuali osservazioni pervenute, viene adottato il provvedimento definitivo.

Gli ETS iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla propria esistenza, attività, struttura organizzativa e gestionale.

La cancellazione dal Registro può essere richiesta dall'ETS in qualsiasi momento oppure disposta d'ufficio in caso di perdita dei requisiti richiesti o di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Sono demandati ai responsabili dei settori competenti per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e trattamento dei dati personali.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castrezzato, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali".

Articolo 9 - Ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle procedure già disciplinate da specifiche normative e/o regolamenti e/o atti generali comunitari, statali e regionali.

Articolo 10 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi di governo dell'Ente, in conformità alle iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito, presso la Segreteria Comunale, della durata di giorni 10, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07/12/2022.

Articolo 11 - Trasparenza

Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Castrezzato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per gli enti non profit e le imprese la Legge 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza"* (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di pubblicazione in caso di concessione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a diecimila Euro.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Responsabile del servizio individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento. L'ufficio del settore competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

Articolo 13 - Controlli

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento, l'ufficio competente effettua controlli su tutti i contributi di importo superiore a Euro 500,00; i contributi di importo inferiore alla predetta somma sono oggetto di controlli a campione.